



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

Area Vigilanza e Commercio



Ordinanza n. 64

OGGETTO: Ordinanza di istituzione AREA RISERVATA in Piazza Europa 3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza Sindacale n. 16 del 12/05/1998, a seguito di indicazioni prescritte con la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 22/01/1998, era stata istituita una Zona a Traffico Limitato (ZTL) in Piazza Europa nell'area antistante il Palazzo Comunale; nella predetta area veniva stabilito il divieto permanente di accesso, circolazione e sosta per tutti i veicoli dalle ore 07.30 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con l'eccezione per i veicoli comunali, degli organi di polizia, dei mezzi di soccorso e pronto intervento, dei veicoli adibiti a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti del contrassegno speciale ed altri muniti di contrassegno rilasciato dal Sindaco;
- con Ordinanza Sindacale n. 42 del 09/12/1999, a seguito di indicazioni prescritte con la delibera di Giunta Comunale n. 170 del 07/10/1999, considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale di rivedere la circolazione in tale zona, veniva revocata l'Ordinanza Sindacale n. 16 del 12/05/1998;
- con Ordinanza Sindacale n. 43 del 09/12/1999, a seguito di indicazioni prescritte con la delibera di Giunta Comunale n. 170 del 07/10/1999, veniva nuovamente ripristinata la Zona a Traffico Limitato (ZTL) in Piazza Europa nell'area antistante il Palazzo Comunale, ovvero nello stesso identico spazio di cui all' Ordinanza Sindacale n. 16 del 12/05/1998; nella predetta area veniva stabilito il divieto permanente di accesso, circolazione e sosta per tutti i veicoli dalle ore 07.30 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con l'eccezione per i veicoli comunali, degli organi di polizia, dei mezzi di soccorso e pronto intervento, dei veicoli adibiti a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti del contrassegno speciale ed altri muniti di contrassegno rilasciato dal Sindaco; inoltre, il divieto non si applicava, altresì, per i veicoli in manovra e per lo scarico delle merci a servizio degli uffici siti nel Palazzo Comunale;
- con Ordinanza Sindacale n. 16 del 12/05/2008, a seguito di indicazioni prescritte con la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2008 venne nuovamente istituita la zona a traffico limitato per tutti i veicoli dalle ore 07.30 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con l'eccezione per i veicoli comunali, degli organi di polizia, dei mezzi di soccorso e pronto intervento, dei veicoli adibiti a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti del contrassegno speciale ed altri muniti di contrassegno rilasciato dal Sindaco;
- con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 14/10/2010, al fine di semplificare le procedure per l'accesso e la sosta alla predetta area a servizio del Palazzo Comunale, l'Amministrazione Comunale intendeva revocare la Zona a Traffico Limitato (ZTL) e provvedere a disciplinare l'area medesima come RISERVATA, sottraendola, pertanto, alla disciplina normativa del Codice della Strada;

CONSIDERATO CHE si rende necessaria l'interdizione, con apposizione di segnaletica stradale, di

tale area di proprietà comunale al libero accesso, per esigenze legate all'organizzazione comunale, che intende riservare tale spazio nel modo seguente:

_ il primo stallo di sosta, situato tra la scala di accesso all'edificio comunale e l'ascensore esterno, alla sosta esclusiva H24 dei mezzi della Polizia Locale;

_ gli stalli rimanenti, individuati da segnaletica orizzontale, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 18.30, alla sosta dei mezzi dei dipendenti comunali, degli amministratori locali, solo ed esclusivamente se impegnati in attività istituzionali e del personale, anche non dipendente, impegnato nella gestione di uffici comunali solo ed esclusivamente durante l'orario di servizio.

RITENUTO necessario che gli aventi diritto devono essere muniti di apposito contrassegno, rilasciato dall'Ufficio di Polizia Locale a seguito di espressa richiesta, da esporre visibilmente sul parabrezza anteriore del veicolo;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 107 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico Enti Locali";

VISTO il provvedimento sindacale n. 24 in data 19 dicembre 2023, con il quale al sottoscritto Comm. Alessandro Dott. Scherillo è stato nominato responsabile dell'area Vigilanza e Commercio

ORDINA

Dalle ore 07.00 di lunedì 04 NOVEMBRE 2024

l'interdizione, con apposizione di segnaletica stradale, di tale area di proprietà comunale al libero accesso, per esigenze legate all'organizzazione comunale, che intende riservare tale spazio nel modo seguente:

_ il primo stallo di sosta, situato tra la scala di accesso all'edificio comunale e l'ascensore esterno, alla sosta esclusiva H24 dei mezzi della Polizia Locale;

_ gli stalli rimanenti, individuati da segnaletica orizzontale, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 18.30, alla sosta dei mezzi dei dipendenti comunali, degli amministratori locali, solo ed esclusivamente se impegnati in attività istituzionali e del personale, anche non dipendente, impegnato nella gestione di uffici comunali solo ed esclusivamente durante l'orario di servizio, muniti di apposito contrassegno da esporre visibilmente sul parabrezza anteriore del veicolo.

La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione in materia ancora eventualmente in vigore

DISPONE

Che il responsabile del servizio "Segnaletica Stradale", incaricato della esecuzione della presente ordinanza, avrà cura di fornire quanto necessario per attuare i divieti di cui sopra;

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica stradale;

Che la presente Ordinanza sia, altresì, pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Perosa Argentina (TO).

AVVISA

Che, ai sensi dell'art. 8 della Legge 07/08/1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è: il Responsabile della Polizia Locale Comm. Alessandro Dott. SCHERILLO.

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del provvedimento al T.A.R. del Piemonte o, alternativamente, a norma dell'art. 37, comma 3 del D.lgs 30/04/1992 n. 285, e sempre entro il termine di 60 giorni, potrà essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica stradale in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, secondo la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".

AVVERTE

Che per le trasgressioni al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs 30/04/1992 n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada".



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALESSANDRO DOTT. SCHERILLO*

*Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Perosa Argentina.